



PARITÀ DI GENERE E CITTADINANZA: LA QUESTIONE DELLA DISCENDENZA MATERNA PRIMA DEL 1948

L'intervento delle storiche sentenze della Corte Costituzionale del 1975 e del 1983 in relazione alla parità di genere nella trasmissione della cittadinanza

Nicola Schiralli





LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555
“SULLA CITTADINANZA ITALIANA”

Si tratta della prima legge che
disciplina la trasmissione
della cittadinanza per
discendenza “iure sanguinis”
(da genitore a figlio)

Nicola Schiralli





IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA “IURE SANGUINIS”: CENNI INTRODUTTIVI

Il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” è richiesto dal discendente straniero (es. nipote) dell’avo italiano emigrato all’estero in Paesi dove vige lo ius soli, in quanto l’art. 7 della legge 555/1912 consentiva all’italiano residente all’estero di mantenere la cittadinanza italiana salvo che, dopo la maggiore età, l’emigrato o il discendente rinunciasse volontariamente alla stessa.

Per il riconoscimento è fondamentale che per tutta la linea di successione (bisnonno-nonno, nonno-padre ecc.) non si sia rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, e la cittadinanza sia stata validamente trasmessa di padre/madre in figlio.

La circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno stabilisce le modalità di riconoscimento

Nicola Schiralli





LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555 UNA LEGGE DISCRIMINATORIA?

La legge n. 555 poteva considerarsi una legge discriminatoria, in quanto:

- La donna poteva trasmettere la cittadinanza ai figli **solo in caso di padre ignoto, apolide o impossibilitato a trasmettere la cittadinanza in base alla normativa del Paese d'origine (es. Brasile)**
- La donna italiana sposata con uno straniero acquistava la cittadinanza del marito **perdendo la cittadinanza italiana automaticamente e a prescindere dal consenso della stessa**

Nicola Schiralli





LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555 UNA LEGGE DISCRIMINATORIA?



La disparità di genere nella trasmissione della cittadinanza sancita dalla normativa in esame rifletteva il ruolo sociale subordinato a cui era relegata la donna durante l'inizio del Novecento, periodo di entrata in vigore della legge n. 555 del 2012.

Nicola Schiralli





LA NORMATIVA: GLI ARTICOLI “DISCRIMINATORI”



Art. 1:

“E' cittadino per nascita:

- 1) Il figlio di padre cittadino;
- 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”[...]

Nicola Schiralli





LA NORMATIVA: GLI ARTICOLI “DISCRIMINATORI”



Art. 10 comma 3

“La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi [...]”

Nicola Schiralli





L'OPERA RIFORMATRICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: LE SENTENZE DEL 1975 E 1983

**Sentenza Corte Costituzionale n. 87 del 16
aprile 1975: DICHIARA INCOSTITUZIONALE
L'ART. 10 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 555/1912**
la moglie conserva la cittadinanza
italiana indipendentemente dalle vicende
di cittadinanza del marito

Art. 219 legge n. 151/1975 (ora art. 17 comma 2
legge n. 91/1992): la donna può recuperare con una
dichiarazione la cittadinanza persa sulla base
dell'art. 10 comma 3 della precedente normativa.


Nicola Schiralli





L'OPERA RIFORMATRICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: LE SENTENZE DEL 1975 E 1983

**Sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 9
febbraio 1983: DICHIARA INCOSTITUZIONALE
L'ART. 1 DELLA LEGGE N. 555/1912**

 **la donna può validamente e pienamente
trasmettere la propria cittadinanza ai figli,
allo stesso modo del padre e a prescindere
dalla condizione di quest'ultimo**

**Parere del Consiglio di Stato n.105 del 15 aprile 1983:
possono considerarsi cittadini italiani soltanto gli
individui nati da madre cittadina a partire dal 1°
gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione) e
non prima**


Nicola Schiralli





E I NATI ANTE 1948?
LA SENTENZA N.4466 DEL 25
FEBBRAIO 2009 DELLA SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE

*Sentenza Corte di Cassazione n. 4466 del
2009: gli effetti prodotti da una legge ingiusta
nel rapporto di filiazione e di coniugio
perdurano nel tempo*



*anche i nati prima del 1948 possono
vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana
per trasmissione da madre che ha perso la
cittadinanza italiana per matrimonio*

Nicola Schiralli





E I NATI ANTE 1948? LA SENTENZA N.4466 DEL 25 FEBBRAIO 2009 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Come ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana se nati prima del 1948 e discendenti da madre italiana sposata con straniero?



Procedura giudiziale: si fa istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana al Tribunale competente, che si esprimerà con sentenza.

Al momento è l'unica procedura accettata in questo caso.

Nicola Schiralli





E I NATI ANTE 1948? LA SENTENZA N.4466 DEL 25 FEBBRAIO 2009 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Come ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana se nati prima del 1948 e discendenti da madre italiana sposata con straniero?



Procedura amministrativa: l'istanza presso l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o presso il consolato competente in caso di residenza all'estero non è ammessa per chi richiede il riconoscimento della trasmissione di cittadinanza da parte di madre ed è nato prima del 1948

Nicola Schiralli

